

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/784 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2022

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per i requisiti di prova e le dimensioni della pistola utilizzata per il sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti, e per i sistemi di soppressione dell'esplosione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell'allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE.
- (3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
- (4) Sulla base della richiesta il CEN ha elaborato le seguenti norme armonizzate: EN 13760:2021 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni, ed EN 14373:2021 - Sistemi di soppressione dell'esplosione.
- (5) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme EN 13760:2021 ed EN 14373:2021.
- (6) Le norme EN 13760:2021 ed EN 14373:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

<sup>(3)</sup> Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

- (7) La norma EN 13760:2021 sostituisce la norma EN 13760:2003 e la norma EN 14373:2021 sostituisce la norma EN 14373:2005. È pertanto necessario ritirare dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme EN 13760:2003 ed EN 14373:2005 che sono stati pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 371/01) <sup>(4)</sup>.
- (8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni rivedute delle norme EN 13760:2003 ed EN 14373:2005, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
- (9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione <sup>(5)</sup> figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 13760:2021 ed EN 14373:2021 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (10) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13760:2003 ed EN 14373:2005 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
- (12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 371 del 12.10.2018, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).

## ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«10.	EN 13760:2021 Attrezzature e accessori per GPL - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni
11.	EN 14373:2021 Sistemi di soppressione dell'esplosione».

## ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«9.	EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni	19 novembre 2023
10.	EN 14373:2005 Sistemi di soppressione delle esplosioni	19 novembre 2023».